



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE  
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice,

sciogliendo la riserva che precede;

viste le eccezioni sollevate dal debitore esecutato, sig. \_\_\_\_\_, all'udienza del 5.3.2024 in ordine alla legittimazione della società **SERVICER**, mandataria del creditore procedente, **SPV S.R.L.**;

visto il verbale dell'udienza predetta, nel cui ambito le doglianze di cui sopra sono state qualificate alla stregua di un ricorso in opposizione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., proponibile oralmente;

osservato, in particolare, che parte debitrice ha lamentato il presunto difetto di legittimazione della società **SERVICER** ad agire, in nome e per conto del procedente, al recupero del credito preteso, stante la sua mancata iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B., chiedendo pertanto disporsi la sospensione della presente procedura esecutiva;

esaminata la memoria di replica depositata dal creditore procedente in data 2.4.2024, il quale, preliminarmente, ha rilevato il difetto di legittimazione del debitore a proporre l'eccezione in esame, contestando poi, nel merito, la fondatezza della stessa e chiedendone, pertanto, il relativo rigetto nonché la rifusione delle spese di lite;

sentite le parti all'udienza odierna;

**ritenuto**

quanto alla prima eccezione attinente alla presunta carenza di legittimazione attiva del debitore, che la stessa non possa trovare accoglimento per i seguenti motivi:

- come visto nei paragrafi che precedono, i rilievi mossi dal debitore in sede di udienza di cui all'art. 569 c.p.c. attengono alla legittimazione del creditore pignorante a procedere esecutivamente per il

recupero del credito invocato; simili contestazioni, dunque, rientrano nel novero dei motivi eccezionali mediante il rimedio di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., proponibile tanto mediante deposito di un apposito ricorso entro la data dell'udienza fissata per le determinazioni sull'istanza di vendita, quanto mediante deduzione orale all'udienza suddetta (cfr. *ex multis* Cass. civ., S.U., 15.10.1998, n. 10187, secondo cui *"Sia per l'opposizione all'esecuzione che per l'opposizione agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento già iniziato, le forme previste dagli art. 615 comma secondo e 617 comma secondo cod. proc. civ. non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti predetti"*; conf. Cass. civ., 19.12.2006, n. 27162; Cass., civ., 25.6.2003, n. 10132);

- orbene, come può evincersi dalla lettura del citato art. 615 c.p.c., simile rimedio risulta funzionale a discutere *"il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata"*, diritto che, a seconda dei casi, potrà contestarsi per mancanza del titolo esecutivo (in quanto inesistente, inefficace o nullo), oppure per impignorabilità dei beni colpiti dalla procedura, o ancora per difetto di legittimazione, in capo al precedente, ad agire esecutivamente per la tutela del credito invocato;

- ne discende, per l'effetto, che, alla luce della funzione dello strumento sopra descritto, legittimati a proporlo siano tanto il debitore esecutato quanto il terzo pignorato, i quali, a fronte di possibili vizi potenzialmente inficianti la legittimità o regolarità della procedura esecutiva, ben potranno attivarsi a tutela della propria posizione;

- ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, emerge dagli atti che, come sopra già evidenziato, le doglianze proposte dall'odierno esecutato siano state mosse allo scopo di verificare il diritto del creditore del creditore *"a procedere ad esecuzione forzata"*, accertando, a tal fine, la carenza o meno di legittimazione della società mandataria ad agire in giudizio per il recupero del credito preteso nel pignoramento avviato;

- ne deriva, di conseguenza, che, a prescindere dall'interesse specificatamente individuato dalla normativa in tema di cartolarizzazione dei crediti, l'avvenuto avvio, nel caso in esame, di una procedura esecutiva in danno del creditore, determini l'insorgere, in suo capo, di un interesse specifico ed attuale alla verifica, nel rispetto delle condizioni e prerogative proprie all'istituto dell'opposizione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., circa la corretta instaurazione dell'esecuzione proposta;

- ne consegue il rigetto della presente eccezione;

## ritenuto

quanto all'unico motivo di opposizione sollevato dal debitore in ordine alla presunta assenza della legittimazione attiva della mandataria, **SERVICER**, che la stessa debba del pari essere rigettata per i seguenti motivi:

- l'operazione di cartolarizzazione dei crediti (c.d. *securitization*) costituisce una forma di cessione dei crediti regolata dalla Legge n. 130/1999 ed operante secondo il seguente schema:

(i) una serie di crediti pecuniari, di cui sia titolare un'impresa (generalmente un istituto bancario), viene trasferita, a titolo oneroso, ad un soggetto terzo, denominato società per la cartolarizzazione (c.d. "*special purpose vehicle - S.P.V.*");

(ii) tale società, a sua volta, provvede ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti (di regola sotto forma di obbligazioni), collocandoli sul mercato dei capitali al fine di poter così ricavare la liquidità occorrente al pagamento del corrispettivo della cessione e delle spese dell'operazione;

(iii) gli interessi maturati ed il capitale a scadenza, collegati ai titoli emessi, vengono garantiti dall'ammontare complessivo dei crediti ceduti e rimborsati sia mediante la relativa attività di riscossione, sia attraverso eventuali ed ulteriori attività finanziarie acquistate;

- in particolare, con specifico riferimento alla prima delle due attività menzionate, ossia il recupero dei crediti (c.d. "*servicing*"), la società veicolo (cessionaria dei crediti in blocco) può avvalersi del ricorso a soggetti terzi, posto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) e comma 6, Legge n. 130/1999, i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento "*possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*" e "*Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti*"; dal tenore letterale della disposizione citata, quindi, risulterebbe che, ad una prima interpretazione, la descritta attività di "*servicing*" possa svolgersi non già da parte di società qualsiasi, bensì solo ed esclusivamente per quelle società iscritte all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B.;

- sennonché, mediante la comunicazione trasmessa dalla Banca d'Italia in data 11.11.2021, tale medesima Istituzione ha osservato come, relativamente alla figura del c.d. "*servicer*" (soggetto a cui, come visto sopra, la società veicolo di cartolarizzazione affida, ai sensi della Legge n. 130/1999, la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento), "*a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. "master servicer", soggetto vigilato*



*responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto”* (cfr. comunicazione del 11.11.2021 reperibile online, sezione documenti e norme di cui al sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it));

- alla luce del quadro sopra descritto, quindi, paiono delinearsi due distinte ipotesi: la prima in cui l'attività di *servicing* è interamente effettuata da una società iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B.; la seconda in cui la medesima attività viene suddivisa tra il *master servicer*, iscritto all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B. e responsabile della funzione di garanzia (ossia di conformità dell'operazione alle previsioni di legge ed al prospetto informativo di cui all'art. 3, Legge n. 130/1999), e lo *special servicer* (o *sub servicer*), titolare di licenza ex art. 115 TULPS e cui spettano le funzioni operative direttamente legate alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;

- sul piano probatorio, dunque, in considerazione di tale duplice scenario, parrebbero discendere due possibili situazioni: una nella quale alla società mandataria, in quanto iscritta nell'apposito Albo di cui all'art. 106 T.U.B., occorrerebbe la mera allegazione dell'avvenuto inserimento nell'elenco predetto; l'altra, invece, ove stante il riparto di competenze tra il *master servicer* e lo *special servicer*, la legittimazione della seconda presupporrebbe necessariamente sia l'iscrizione della prima nell'Albo citato, sia la sussistenza, tra il *master servicer* e lo *special servicer*, di un rapporto di controllo e vigilanza, non bastando, a tal fine, la mera titolarità, per il secondo, della licenza di cui all'art. 115 TULPS;

- in altri termini ancora, ammettendo la prassi descritta dalla Banca d'Italia, nell'eventualità in cui l'attività di *servicing* venga affidata ad una società non iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B., il mandante dovrebbe dimostrare non solo che la mandataria è soggetta al controllo di un *master servicer*, ma altresì che quest'ultimo sia a sua volta iscritto nell'elenco di cui al menzionato art. 106 T.U.B., così garantendo, per il tramite dei propri poteri di verifica della *sub servicer*, il rispetto della normativa di cui alla Legge n. 130/1999;

- ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta dal creditore ed allegata alla propria memoria di replica emerge che:

(i) la società SPV S.R.L., come esplicitamente disposto nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3.11.2022, avente per oggetto la cessione di crediti in blocco da parte della BANCA [redacted] S.P.A., sopra citata, ha “*ha conferito incarico a “BANCA [redacted] [...] di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione posta in essere dalla Cessionaria [...], in qualità di master servicer, ovvero sia di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e*

*pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3(c) e 6 della Legge 130/99, con espressa facoltà di sub-delegare a terzi l'attività di gestione. SERVICER [...] (il "Servicer") è stato individuato dalla Cessionaria quale soggetto incaricato della riscossione dei Crediti (ivi incluse le attività relative al recupero giudiziale e stragiudiziale del Crediti, anche se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge ed al prospetto informativo" (cfr. pag. 3 dell'avviso, allegato al documento n. 3 alla memoria di replica del creditore);*

(ii) la società BANCA [...] risulta iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B. con numero (cfr. allegato n. 6 alla memoria di replica del creditore);

- nell'ipotesi in oggetto, quindi, come risultante dalle produzioni di cui sopra, l'ipotesi operante appare essere non già quella in cui l'attività di *servicing* sia interamente e direttamente effettuata da una società iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B., bensì quella, affermata ed ammessa nella prassi, nella quale tale medesima attività sia suddivisa tra il *master servicer*, iscritto all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B. e responsabile della funzione di vigilanza (nella specie BANCA [...]) e lo *special servicer* (o *sub servicer*), titolare di licenza ex art. 115 TULPS, cui spettano le funzioni operative direttamente legate alla riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e soggette all'attività di controllo periodico da parte del *master servicer* ai fini del loro corretto assolvimento degli obblighi contrattuali (nel caso in oggetto SERVICER [...]);

- orbene, proprio tale ultimo scenario (la suddivisione dei ruoli tra il *master servicer* e lo *special servicer*), sviluppatosi di fatto in ragione della mancanza, sul piano normativo, di una specifica disciplina di controllo nei confronti degli *special servicers*, pur suscitando le legittime preoccupazioni delle Autorità di settore, a loro volta seguite da molteplici pronunce di merito contrarie alla prassi descritta, risulta aver formato l'oggetto, più di recente, di diversa valutazione ad opera della giurisprudenza della Suprema Corte:

(ii) segnatamente, ripercorrendo il ragionamento seguito dai giudici di legittimità e che si ritiene di condividere, il combinato disposto degli artt. 2, comma 6, Legge n. 130/1999, e 106 T.U.B., contrariamente a quanto sostenuto secondo un orientamento diffusosi in alcune decisioni di merito, costituirebbero non già delle norme di carattere imperativo, con conseguente automatica nullità, sul piano civilistico, di tutti quei negozi ed attività di riscossione compiuti in violazione delle stesse;

(ii) al riguardo, invero, si osserva che qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale ed astratta, presenta certamente profili di interesse pubblico; ciò nondimeno, simile circostanza non basta ad attribuire alla norma predetta un carattere imperativo, "dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»"; ne consegue "che il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non

vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)";

(iii) in particolare, con specifico riferimento a tali ultime disposizioni, le stesse sarebbero prive di alcuna rilevanza civilistica, attenendo, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario "la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali";

(iv) ne discende, pertanto, che, dovendo escludersi il carattere imperativo della generalità delle norme predette ed attesa, altresì, la relativa irrilevanza sul piano civilistico, "non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata";

(v) conseguentemente, "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)" (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7243 del 18.3.2024).

- in definitiva, quindi, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati, l'affidamento, ad una società non iscritta nell'Albo di cui all'art. 106 T.U.B., del servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pur se non conforme al disposto di cui all'art. 2 della Legge n. 130/1999, non produce, sotto il profilo civilistico, una nullità del rapporto negoziale stipulato con lo *speciale servicer*, mandatario del creditore, il quale potrà pertanto svolgere l'attività di *servicing* conferita, ferme restando le possibili responsabilità, dipendenti dai poteri sanzionatori dell'Autorità di vigilanza e previste in materia penale, conseguenti alla sua mancata iscrizione;

- ne deriva dunque, in conclusione, il rigetto dell'eccezione in esame;

#### **ritenuto**

- alla luce di tutte le considerazioni svolte in ordine alle contestazioni sollevate dal debitore opponente, non sussistere né il *fumus boni iuris*, né il *periculum in mora* necessari per la sospensione ex art. 615 c.p.c. della procedura esecutiva n. 68/2023;

- sulle spese, ai sensi della giurisprudenza della Suprema Corte nelle opposizioni esecutive di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. "il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase

*sommatoria davanti a sé, tanto se in senso negativo, quanto se in senso positivo riguardo alla chiesta tutela...debba provvedere sulle spese della fase sommaria”, con una statuizione “ridiscutibile nell’ambito del giudizio di merito” (cfr. Cass. 22503/2011);*

- nella specie, tenuto conto della posizione non unanime della giurisprudenza di merito sul tema trattato e del recente intervento della Suprema Corte di legittimità, appare congruo che le spese del presente sub-procedimento siano integralmente compensate;

**P.Q.M.**

**Rigetta** la richiesta di sospensione della presente esecuzione.

**Dichiara** integralmente compensate le spese di lite.

**Fissa** il termine perentorio di giorni 45 per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 *bis* c.p.c., o altri se previsti.

Si comunichi.

Termini Imerese, 9.5.2024

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi

